TESTO UNICO DI LEGGE SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

Art. 138

Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello e' istituito un Tribunale Regionale delle acque pubbliche:

1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova;

2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia;

3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste;

4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze;

5 Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona;

6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro;

7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina;

8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari.

Il Tribunale e' costituito da una sezione della Corte di Appello designata dal primo presidente, alla quale sono aggregati tre funzionari del Genio Civile designati dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e nominati, con decreto Reale, su proposta del Ministro Guardasigilli.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1949, N. 18.

I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio Civile.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1948, non più in vigore dal 25 luglio 2002 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
Estremi	Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-legge-sulle-acque-e-sugli-impianti-elettrici/art-138/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it